

N. R.G. 185/2023 sub 1



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LECCE
III sezione civile**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Anna Rita Pasca	Presidente rel.
dott. Francesco Ottaviano	Giudice
dott. Giancarlo Maggiore	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** della sovraindebitata **GIANNINA GIANFREDA (C.F. GNFGNN67D59Z1330)** nel procedimento **R.G. n. 185/2023 P.U. sub/1 L.C.S.:**

visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata depositato in data [redacted] da **GIANNINA GIANFREDA**, assistita dall'OCC in persona del Gestore Dott. Pierluigi Antonica, nonché le integrazioni, la documentazione e i chiarimenti depositati il 2 gennaio 2024 in risposta a decreto interlocutorio del Giudice delegato del [redacted],

ritenuta la competenza del Tribunale adito *ex art. 27, comma 2, CCII* avendo la debitrice la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;

dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dalla debitrice a corredo della domanda, in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della stessa;

considerato che la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali *ex artt. 1, 2 e 268 CCII* e che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che, a fronte dell'esposizione debitoria emergente dalla relazione del Gestore



della crisi, il patrimonio di cui dispone la debitrice è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni;

rilevato in particolare che la ricorrente:

- 1) risulta debitrice per complessivi €.....;
- 2) ha un fabbisogno mensile di €.....;
- 3) il reddito mensile netto medio è pari a circa (derivante da contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso, attualmente gravato da una cessione del quinto con Banca ed una delegazione di pagamento dell' oltre al pignoramento del quinto dello stipendio pari ad mensili a seguito di provvedimento di assegnazione del quinto dello stipendio del Tribunale di Lecce, giudice dott. del);
- 4) risulta proprietaria per la quota di: di immobile di immobile sito in identificato al N.C.E.U. al fg. p.lla, cat., gravata da ipoteca volontaria in favore di Banca iscritta in data a seguito di stipulazione mutuo fondiario (secondo autodichiarazione della ricorrente estinto in concomitanza all'apertura della pratica presso la con conseguente perdita di efficacia di tale ipoteca in data 17 luglio 2023 – veds. doc. – autodichiarazione Gianfreda); di immobile sito in identificato nel N.C.E.U. al fg. p.lla, cat. -autovettura modello targa; anno immatricolazione; - conto corrente n. presso con saldo al luglio pari ad euro - Postepay n. presso con saldo al luglio di euro - conto corrente: presso con saldo al giugno negativo pari a
- 5) non ha posto in essere atti dispositivi negli ultimi cinque anni;

ritenuto che:

- **GIANNINA GIANFREDA** dovrà mettere a disposizione della procedura liquidatoria, per la durata di quattro anni, ogni entrata superiore all'importo mensile di euro, in tale misura determinato quale necessario per il sostentamento della stessa, fatto salvo ovviamente il potere del giudice delegato di rideterminarlo in presenza di fatti sopravvenuti idonei ad incidere sulle valutazioni poste a fondamento di tale statuizione;
- dovranno essere liquidate le suddette quota di immobili della ricorrente (2/9 del fabbricato ad uso residenziale ubicato in agro di alla via' a piano terra, avente un valore stimato in nonché 1/9 del Fabbricato ad uso locale attualmente utilizzato come sede dell'Associazione Croce Rossa Italiana, il cui valore è stimato in per



un valore complessivo pari ad € secondo la perizia di parte prodotta a firma del geometra);

verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;

ritenuto che spetterà al liquidatore: 1) ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile, all'esito della redazione dell'inventario, inclusa l'acquisizione – a tal fine – di informazioni ex art. 492 bis c.p.c, e che dalla liquidazione allo stato deve ritenersi esclusa la sola somma necessaria al mantenimento come sopra determinata; 2) ogni verifica in ordine ad eventuali azioni giudiziarie da espletare a tutela dei creditori, anche sulla base di esame di visure *storiche* catastali, che dovranno essere acquisite dal liquidatore e depositate;

precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore e che la determinazione dei limiti di reddito compete al Giudice, che a tanto provvederà tenendo conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;

osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso Gestore della crisi, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari;

rilevato infine che, stante il disposto dell'art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dall'OCC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione, mentre le spese legali di assistenza nel ricorso per apertura della liquidazione controllata **non** possono ritenersi in prededuzione e dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge;

visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII,

P.Q.M.

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei beni di GIANNINA GIANFREDA (c.f.: GNFGNN67D59Z133O) nel presente procedimento R.G. n. 185/2023 P.U. sub/1 L.C.S.;

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Anna Rita Pasca e gestore della crisi/liquidatore il dr. Pierluigi ANTONICA;

ORDINA

alla debitrice di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.



ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che la debitrice, tenuto conto dei redditi percepiti e delle necessità della stessa e del suo nucleo familiare, possa trattenere per le necessità familiari l'importo mensile di _____ per tutta la durata quadriennale della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificarsi le condizioni reddituali della stessa, di cui la debitrice e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice, **con obbligo, pertanto, di versare alla procedura ogni entrata superiore a detto importo**; inoltre, poiché il versamento delle somme eccedenti rispetto a quelle determinate dal Tribunale come necessarie al mantenimento è circostanza che rileva in un eventuale procedimento di esdebitazione, dispone che la debitrice provveda trimestralmente a inviare al liquidatore prova delle somme percepite in concreto (tramite buste paga, estratti conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e che il liquidatore segnali tempestivamente eventuali omissioni;

AVVERTE

la debitrice che oggetto del procedimento di liquidazione è l'intero patrimonio salvo quanto espressamente escluso con la presente sentenza, così che la debitrice dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente, la differenza tra quanto mensilmente percepito e la somma indicata come sopra necessaria al mantenimento e ogni altro bene presente e/o sopravvenuto;



AVVERTE

altresì la debitrice che ai sensi dell'art. 283 CCII l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui agli artt. 283 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore prima dei tre anni (parere che dovrà includere una valutazione della condotta della debitrice nella fase esecutiva della liquidazione controllata);

DISPONE

che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, **non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive** né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni dei debitori e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti, nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;



- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- segnali tempestivamente al Tribunale il mancato deposito trimestrale della documentazione attestante le somme percepite in concreto e i giustificativi delle spese sostenute, nonché la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2 CCII ai fini dell'esdebitazione;

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili (per cui, ove gli immobili non siano divisibili, si dovrà procedere alla vendita dell'intero nell'ambito di giudizio di scioglimento della comunione);

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare alla debitrice e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.



ORDINA

altresi, al liquidatore di depositare visure catastali e visure PRA aggiornate per entrambi i debitori entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nonché l'indicazione dei saldi di tutti i conti correnti/libretti di deposito intestati alla debitrice;

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale per estratto contenente il nome della debitrice, la misura a tutela della sovraindebitata ammessa, il nome del gestore della crisi e liquidatore e l'avviso che eventuali soggetti interessati, documentando tale loro qualità, potranno accedere all'esame integrale degli atti presso il suddetto professionista, e che, infine, ove il debitore svolga attività d'impresa, la sentenza sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

INVITA

il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;

RAMMENTA

all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, deve provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII.

Lecce, 4 gennaio 2024

Il Presidente rel. ed est.
dott.ssa Anna Rita Pasca

